

# SUCCESSIONI E TESTAMENTI: COME TRASFERIRE VALIDAMENTE I PROPRI BENI ALLE PERSONE CARE

## 1. SE CI SONO EREDI LEGITTIMI

### 1.1 SUCCESSIONE

Il coniuge e i figli non possono mai essere diseredati. Il Codice Civile assegna loro la cosiddetta "**legittima**", cioè una certa quota dell'asse ereditario, che dipende da quante persone vi concorrono. La parte **non compresa** nella legittima si chiama quota "**disponibile**" e il testatore ne può fare letteralmente l'uso che vuole. Le percentuali vanno calcolate "in valore" su quanto rimane, sommandoci però il valore delle donazioni già fatte in vita:

#### QUOTE DI LEGITTIMA

Situazione eredi restanti	Quota "legittima"	Quota "disponibile"
coniuge da solo oppure <i>un</i> figlio da solo	1/2	1/2
coniuge e anche <i>un</i> figlio	1/3 a testa	1/3
coniuge e anche <i>due o più</i> figli	1/4 al coniuge e 1/2 ai figli in parti uguali tra loro	1/4
solo <i>due o più</i> figli	2/3 in parti uguali tra loro	1/3
IN CASO DI MANCANZA DEI FIGLI, partecipano anche gli ascendenti (genitori, nonni, in linea retta)		
solo ascendenti	1/3	2/3
coniuge e ascendenti	1/2 al coniuge, 1/4 agli ascendenti	1/4

Coniuge, figli e ascendenti, che hanno diritto alla quota di legittima, si dicono "legittimari". Ai fratelli non spetta la legittima, né tanto meno spetta a cugini ed altri parenti.

Per "figli" si intende sia i figli legittimi che quelli naturali, legittimati o adottivi. Il coniuge non partecipa se divorziato, in quanto il divorzio fa cessare gli effetti civili del matrimonio. A questo proposito va sottolineato però che gli atti che riguardano la vita di una persona (nascita, morte, matrimonio, divorzio ecc.) per avere effetto **devono** essere prima trascritti all'Ufficio di Stato Civile. Se per ipotesi una persona appena divorziata morisse, con l'atto non ancora trascritto, perché appena sentenziato, il coniuge erediterebbe ugualmente.

Nel caso di figli nati da precedenti matrimoni o di vedovi risposati, si deve seguire pedissequamente l'albero genealogico. Può sussistere qualche difficoltà a comprendere chi è l'erede quando si deve applicare la cosiddetta rappresentazione (art. 467 CC). Nel caso in cui un erede non possa o non voglia accettare l'eredità (ad es. perché è defunto) gli succedono i suoi eredi legittimi, ma solo i discendenti in linea retta o i discendenti dei fratelli e delle sorelle. Nessun altro può accedere per rappresentazione: quindi il figlio di un precedente matrimonio del secondo coniuge non entrerà mai tra gli eredi legittimi, perché non può in alcun modo "rappresentare" il coniuge.

### 1.2 SUDDIVISIONE DEI BENI

L'eredità non deve essere necessariamente essere spezzata in quote cespite per cespite, però per evitarlo bisogna fare testamento. Non si viola la legittima se a un legittimario si

lascia una casa e all'altro si lasciano altri beni (ad es. titoli, azioni, denaro) di pari valore o comunque i cui valori sono all'interno delle quote sopra descritte. Questi sono detti "prelegati" e devono risultare dal testamento. Senza testamento invece tutti i beni sono divisi nelle percentuali spettanti, frazionando in tal modo gli immobili, con conseguenze a volte assai negative qualora gli eredi non si mettano d'accordo.

In caso di eredi legittimi quindi si potrà fare un testamento, come indicato nei successivi paragrafi, ma stando attenti a non violare le quote di legittima "in valore" per ciascun legittimario. L'erede pretermesso ha 10 anni di tempo dalla morte del *de cuius* per intentare una azione legale. Lo stesso vale se dopo anni compare un altro testamento.

## **2. SE NON CI SONO EREDI LEGITTIMI**

### **2.1 SUCCESSIONE**

Nel caso in cui mancano figli e coniuge, è sempre opportuno lasciare un testamento in cui si indica chiaramente **a chi** vanno **quali** beni. Cioè va scritta chiaramente la propria volontà, per evitare dubbi, con formule del tipo:

- 1) si usa nominare erede una persona oppure più di una: *"....nomino miei eredi il sig. X ed il sig Y in parti uguali tra loro; oppure "nomino mio erede universale il sig. W" ;*
- 2) inoltre per lasciare beni specifici, anche ad altre persone oltre gli eredi, si usa una clausola: *"....lascio a TIZIO il bene XXXXX; lascio a CAIO l'immobile di mia proprietà in via .... città...";*

La differenza è la seguente:

- ❖ gli **eredi** ereditano tutto quello che rimane nell'asse ereditario (debiti e crediti, diritti, denaro, mobili, suppellettili etc.)
- ❖ i soggetti di cui al punto 2) sono **legatari** ed ereditano solamente i beni espressamente indicati. È chiaro che i beni lasciati ai legatari sono per così dire "sottratti" agli eredi.
- ❖ È dubbio a chi spetta il "contenuto" dell'immobile, se esso viene lasciato come **legato** a una persona (nell'esempio seguente: CAIO) *diversa* dall'erede. In questo caso sarebbe certo meglio evitare dubbi e scrivere *"...lascio a CAIO l'immobile di via ... città... con tutto il suo contenuto"*; oppure *"lascio a CAIO l'immobile vuoto, dopo che gli eredi lo avranno liberato da persone e cose"*. Se l'immobile va all'erede, non vi sono invece dubbi, l'erede avrà immobile e contenuto, e tali formule non servono.
- ❖ Gli eredi e i legatari devono pagare le imposte di successione, che possono arrivare anche all'8% del valore dei beni relitti. Se sono parenti stretti la percentuale si abbassa e può anche annullarsi. Inoltre chi eredita immobili, pagherà ANCHE il 3% per le imposte di trascrizione (vulture catastali e tavolari) sul valore dei soli immobili. **Questa è una ragione per stipulare un'assicurazione caso morte anche se si ha un patrimonio sufficiente per i propri cari: la disponibilità immediata di denaro liquido permetterà agli eredi di pagare queste imposte ed entrare così in possesso dei beni immobili senza doverli svendere in fretta.**

Il testamento si può fare in 2 modi:

- **testamento olografo**: lo si scrive di proprio pugno, tutto a mano e non a computer, su carta bianca apponendo in calce una data e una firma (che deve essere

sull'ultima riga). Il testamento va sigillato in una busta e che va consegnata CHIUSA a persona di propria completa fiducia. Costui può essere un parente, un erede, un notaio, un avvocato, un commercialista, etc.: in realtà può essere *chiunque*: purché quel chiunque se capitasse il caso sia al corrente del decesso e *consegna subito il testamento ad un notaio*. Un professionista esegue tale prestazione come incarico nell'ambito della sua professione; un privato cittadino, lo fa solo per amicizia o per dovere morale. Attenzione: **non si consegna mai** la busta a persona che potrebbe trarre vantaggio personale dal "distruggere" o "far sparire" il testamento.

- **testamento presso un notaio**: in questo caso il notaio funge da garante delle volontà, nell'ambito della sua professione.

Bisogna avvisare gli eredi che al momento opportuno informino il notaio o il commercialista di procedere all'apertura del testamento. È possibile nominare il professionista scelto come **esecutore testamentario** indicandolo nel testamento con la formula "*...nominò esecutore testamentario il dr... che sarà compensato per la sua opera a carico dell'asse ereditario e dagli eredi e legatari in solido in base alle tariffe professionali della sua categoria...*"

## 2.2 DISPOSIZIONI IN VITA

Per trasferire beni e diritti (non debiti) in vita è necessario stipulare un contratto di **donazione** davanti a un notaio. Ciò vale sia per beni immobili che per denaro e titoli. Sono escluse da questa procedura donazioni di *modico* valore, per cui è chiaro che una elargizione di importo contenuto non richiede alcuna forma. Nessuno ha stabilito "quanto" è un modico valore: bisogna tenere conto dello status del donante. Si ricorda tuttavia che non si possono fare transazioni in contanti per più di 12.500 euro annui anche frazionate in più *tranche*. Per l'immobile, è possibile donare solo la **nuda proprietà** e tenere per sé l'usufrutto (a vita). La conseguenza è che l'immobile è già trasferito e nella dichiarazione di successione non sarà riportato; le imposte sono pagate in anticipo e non vanno ripagate; la base imponibile dell'imposta è un po' più bassa del valore perché la nuda proprietà donata vale di meno della piena proprietà, e vale tanto meno quanto più giovane è l'usufruttuario.

Si potrebbe consigliare di far uscire dall'asse ereditario un po' alla volta alcuni beni mobili significativi (tappeti, quadri, oro, argenteria) a titolo di liberalità senza alcuna forma, nel caso la si voglia destinare a una persona specifica: è il classico caso dell'anello di famiglia o dell'oggetto che rappresenti il ricordo del donante per le generazioni future (anche ai nipoti o bisnipoti).

A titolo di esempio, è vietato dalla legge il trasferimento di – diciamo – 20.000 euro in contanti o anche tramite assegno, bonifico o altro movimento tracciabile, anche se taluni lo fanno ugualmente. Potrebbe essere più corretto trasferire 1.000 euro al mese in contanti (così in un anno si rimane sotto la soglia dei 12.500 euro fissata dalla normativa antiriciclaggio). Chi riceve questo denaro avrebbe in effetti un ulteriore *aiuto* per il mantenimento suo e della sua famiglia. Ancor meglio e più corretto sarebbe pagare direttamente gli acquisti della famiglia beneficiata (acquistare per loro un viaggio, o i beni che debbano essere acquistati come televisori, mobili e altri beni significativi, purché non siano immobili o beni mobili registrati come motocicli e autovetture).

## 2.3 ASSICURAZIONI SULLA VITA

Nel caso in cui si voglia trasferire all'erede o al legatario una somma di denaro anche consistente in completa esenzione di imposta, bisogna stipulare una polizza vita con una compagnia di assicurazione, indicando come BENEFICIARIO la persona alla quale la compagnia di assicurazione liquiderà la somma alla morte dell'Assicurato o alla scadenza della polizza (dipende dal tipo di polizza, se in caso di vita o in caso di morte). Va distinto qui l'obiettivo che si persegue:

- persone giovani o di mezza età, normalmente sane e con una normale speranza di vita davanti, vogliono normalmente proteggere il rischio di morte stipulando un'**assicurazione temporanea caso morte** che richiede di solito importi modesti a fronte di capitali elevati. Se si permane in vita alla scadenza del contratto il premio versato è acquisito dalla Compagnia, in quanto appunto premio di rischio;
- persone anziane o comunque con una speranza di vita ridotta scelgono invece un tipo diverso di **assicurazione "a vita intera"**, che paga il capitale ai Beneficiari alla morte dell'assicurato: è equivalente a "investire" quantità di denaro (di solito ingenti e a premio unico) che a "scadenza" vengono incassate direttamente dagli eredi o legatari senza imposte. Durante il periodo di vigenza del contratto, la somma viene indicizzata per avere un certo rendimento. Se questa è la finalità, è necessario fare attenzione ed evitare quelle forme *index linked* o *unit linked* con indicizzazioni molto speculative in cui si rischia di veder diminuito il capitale in caso di andamento avverso dei mercati. Vanno perciò stipulate assicurazioni legate al rendimento dei Titoli di Stato, o a una gestione separata, o simili strumenti con un rendimento non elevato, ma sicuro, piuttosto che legate ad indici speculativi o di altri beni che fluttuano in continuo e che possono dare alti rendimenti oppure enormi perdite.

## RIASSUMENDO

Se si desidera trasferire capitali a persone che non sono eredi legittimi si dovrebbe:

- scrivere un testamento indicando gli eredi e lasciando i legati che si vuole;
- nominare un esecutore testamentario (meglio un notaio o un commercialista e non una terza persona);
- stipulare una polizza di assicurazione sulla vita "a vita intera" indicando come Beneficiario la persona cui si vuole far pervenire il capitale.
- Inoltre si possono effettuare *anche* alcune o tutte le seguenti azioni:
- assegnare in vita man mano alcuni beni mobili di modesto valore alle persone che si desidera (sia denaro che beni preziosi);
- donare a persone gradite tramite atto pubblico avanti un notaio, *la nuda proprietà* di un immobile, riservandosi l'usufrutto a vita;
- donare a persone gradite tramite atto pubblico davanti un notaio, somme di denaro non di modesto valore o titoli
- se gli eredi o i legatari in cambio devono effettuare altre prestazioni nell'ambito dei normali rapporti familiari, di assistenza, etc., questo impegno può ovviamente essere messo per iscritto ma non può essere stipulato tramite un contratto, perché in caso di inadempimento non vi sarebbe alcuno che possa difendere i diritti. Per questa ragione a volte è preferibile il testamento, che si può sempre cambiare semplicemente rifacendone un altro in data successiva, in cui vi sia la revoca esplicita delle disposizioni precedenti e la nomina altri eredi o legatari.